

Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 29

(Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)

- 1.** L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
- 2.** L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a)** stanZIA annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
 - b)** assume personale qualificato;
 - c)** promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
 - d)** adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.